

# **Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente**

## **Sommario**

Articolo 1	Ambito di applicazione.....	p.2
Articolo 2	Finalità.....	p.2
Articolo 3	Attività formative.....	p.2
Articolo 4	Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione....	p.3
Articolo 5	Frequenza e conseguimento del titolo.....	p.3
Articolo 6	Attivazione dei corsi .....	p.3
Articolo 7	Il Consiglio direttivo e il Direttore.....	p.3
Articolo 8	Quota di iscrizione.....	p.4
Articolo 9	Valutazione dei corsi.....	p.4
Articolo 10	Attestati rilasciati.....	p.4
Articolo 11	Norma finale.....	p.4



### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 8 e 9 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente (di seguito denominati "corsi") promossi dall'Università telematica San Raffaele Roma (di seguito denominata "Università"), autonomamente o in collaborazione con altri Atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici o privati.
2. I corsi possono essere comprensivi di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato, oltre alle attività in rete secondo i criteri stabiliti dal D.I. 17 aprile 2003 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003), relativo alle procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici, e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
3. A conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato eventualmente corredato dall'attribuzione di crediti universitari.
4. Il presente Regolamento individua e definisce, in particolare:
  - a) le finalità dei corsi;
  - b) le attività formative, l'assegnazione eventuale dei crediti, i requisiti, le modalità di ammissione e di frequenza;
  - c) l'istituzione, l'attivazione, la durata, la struttura.

### **Articolo 2 - Finalità**

1. I corsi sono istituiti con le finalità di:
  - a) rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e di specializzazione nei diversi settori scientifici;
  - b) sviluppare e trasferire conoscenze sotto il profilo teorico, metodologico e applicativo per supportare le esigenze formative rilevate nel mondo del lavoro;
  - c) contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi profili e sbocchi professionali.
2. I corsi possono essere attivati anche in collaborazione con ordini professionali e con amministrazioni, enti esterni, pubblici o privati, italiani.
3. In caso di attivazione di Corsi in collaborazione con ordini professionali, amministrazioni ed enti pubblici e privati, la gestione amministrativo-contabile è di esclusiva competenza dell'Ateneo, nel rispetto puntuale del presente Regolamento.
5. In caso di attivazione di Corsi in collaborazione con altre Università, nelle convenzioni sarà contenuto esplicito riferimento alle relative modalità amministrativo-gestionali.

### **Articolo 3 - Attività formative**

1. I corsi se erogati esclusivamente in modalità e-learning dovranno prevedere lezioni e-learning, lezioni fruibili via internet caratterizzate da ipertestualità, multimedialità ed interattività, assistenza in rete da parte dei docenti e tutor e verifiche periodiche;

2. All'insieme delle attività suddette comprensive dell'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, è possibile prevedere l'acquisizione di crediti formativi distribuiti in un arco temporale che garantisca un efficace apprendimento.

3. I corsi possono prevedere attività di stage presso enti pubblici e privati.

#### **Articolo 4 - Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione**

1. I Requisiti e le modalità di ammissione ed i termini per l'iscrizione saranno individuati in ciascun bando.

#### **Articolo 5 - Frequenza e conseguimento del titolo**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% della durata complessiva del corso.

2. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Il corsista si collegherà alla piattaforma e-learning attraverso le sue credenziali istituzionali dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente o il tutor monitoreranno i corsisti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso all'esame finale.

#### **Articolo 6 - Attivazione dei corsi**

1. Le proposte di istituzione di corsi sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. La proposta di istituzione del corso deve contenere:

1. l'ipotesi di budget redatta secondo le linee generali fissate dall'Amministrazione dell'Ateneo;
2. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
3. il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
4. il numero minimo di iscritti per l'attivazione del Corso;
5. le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
6. le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
7. l'eventuale numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
8. le modalità di svolgimento della prova finale per la verifica delle competenze acquisite;
9. la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
10. i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
12. l'indicazione del Direttore e dei membri del Consiglio, di cui al successivo art. 7;
13. le modalità della didattica e distribuzioni delle ore ripartite in ore di studio individuale e in modalità sincrone ed asincrone ed eventuali attività seminariali;
15. la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti e con l'eventuale indicazione di docenti stranieri;
16. la proposta dei nominativi dei tutor già nell'organico dell'Ateneo;
17. le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento;
18. ogni altro elemento ritenuto utile.

### **Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo e il Direttore**

1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso possono essere assunte da un Direttore e da un Consiglio Direttivo, costituito da 3 docenti del corso tra i quali è individuato il Direttore ed un tutor dell'Ateneo.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
  - a) presiede il Consiglio;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche;
  - c) coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;
  - d) dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività;
  - e) redige la relazione particolareggiata sulle attività;
  - f) svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi;
  - g) coordina i tutor nell'attività on-line;
  - h) valida il materiale didattico inserito in piattaforma;
  - i) vigila sulle attività di interazione della piattaforma.

### **Articolo 8 - Quota di iscrizione**

1. La quota di iscrizione a ciascun corso viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dello stesso. Tali contributi sono interamente trattenuti nel Bilancio dell'Ateneo e gestiti dall'Amministrazione centrale di esso.
2. Il decreto rettorale istitutivo può prevedere, a favore degli studenti, l'istituzione di borse di studio e altre agevolazioni, determinando i criteri e le modalità di conferimento e le eventuali agevolazioni.
3. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso è assicurata dai contributi di iscrizione degli iscritti; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di Enti pubblici e Privati.

### **Articolo 9 - Valutazione dei corsi**

1. I risultati dei corsi sono sottoposti dal Direttore alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo.

### **Articolo 10 - Attestati rilasciati**

1. Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.

### **Articolo 11 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.